

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 22 maggio 1992

**recante approvazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia, presentati dalla Repubblica federale di Germania ai fini dell'eradicazione e della prevenzione di tale malattia**

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(92/303/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 89/455/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un'azione comunitaria per l'elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia, in vista della sua eradicazione o prevenzione<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 1 della decisione 89/455/CEE prevede l'elaborazione, da parte della Repubblica federale di Germania, di progetti pilota di grandi dimensioni, conformi all'articolo 3, volti ad eradicare o prevenire la rabbia negli animali selvatici della Comunità mediante vaccini destinati ad immunizzare le volpi per via orale ;

considerando che il progetto pilota presentato dalla Repubblica federale di Germania prevede questo tipo di vaccinazione anche nelle zone di confine di Cecoslovacchia, Austria e Polonia ;

considerando che il progetto pilota fa parte di una cooperazione transfrontaliera con Cecoslovacchia, Austria e Polonia ;

considerando che il progetto pilota di lotta contro la rabbia, ai fini della sua eradicazione e prevenzione, è stato notificato alla Commissione con lettera del 20 agosto 1991 ;

considerando che il progetto pilota in causa è stato esaminato dalla Commissione e giudicato conforme alla decisione 89/455/CEE ; che risultano pertanto soddisfatte le

condizioni prescritte per una partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Il progetto pilota di lotta contro la rabbia di aprile e maggio 1992, presentato dalla Repubblica federale di Germania ai fini dell'eradicazione e della prevenzione di tale malattia, è approvato.

*Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania mette in vigore entro il 1° aprile 1992 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per applicare i progetti pilota di cui all'articolo 1.

*Articolo 3*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 223 del 2. 8. 1989, pag. 19.